

8. — Die in doppelter Form ergriffene Weiterziehung gegen das in der Sache ergangene Urteil des solothurnischen Obergerichtes wird durch die Anhandnahme der Klage seitens des Bundesgerichtes gegenstandslos. Eine Rückweisung an das solothurnische Obergericht kommt nicht mehr in Frage, und die Kostenaufgabe an die Klägerin begründet kein genügendes Interesse an der Beurteilung der Weiterziehung, da die Klägerin durch gleichzeitige Anrufung des Bundesgerichtes und des Obergerichtes die Gefahr widersprechender Entscheidungen auf sich genommen hat.

Demnach erkennt das Bundesgericht :

1. Die Unzuständigkeitseinrede des Beklagten gegenüber der direkt beim Bundesgericht erhobenen Klage wird abgewiesen und es wird die Klage an die Hand genommen.

2. Die Weiterziehung gegenüber dem Urteile des solothurnischen Obergerichtes vom 22. Juni 1921 wird als dadurch gegenstandslos geworden abgeschrieben.

VII. DEROGATORISCHE KRAFT
DES BUNDESRECHTS

FORCE DÉROGATOIRE DU DROIT FÉDÉRAL

28. Sentenza 9 giugno 1922

nella causa Odoni contro Stato del Cantone Ticino.

Esecutività di una decisione de Consiglio Stato del Cantone Ticino colla quale vien fissato l'importo di una tassa di successione (legge cantonale 6 dicembre 1917, art. 25). Questa tassazione costituisce titolo esecutivo a sensi dell'art. 80 LEF. L'azione in contestazione della tassazione governativa prevista dell'art. 26 di detta legge è un rimedio di diritto straordinario e non ha quindi effetto sospensivo.

A. — La legge ticinese 6 dicembre 1917 sulle tasse di successione, dopo aver stabilito (art. 25) che esse sono fissate dal Consiglio di stato, dispone all'art. 26 : « Quando « il contribuente si trovi aggravato dalla tassazione « governativa, deve spiegare la sua azione contro lo « Stato entro un mese dall'intimazione della tassazione « stessa, davanti l'autorità giudiziaria competente colla « procedura ordinaria stabilita dal codice di procedura « civile, ritenuto come valore della causa l'importo « della tassa imposta. » Art. 27 : « La tassazione diventa « esecutiva colla decisione governativa e dovrà essere « pagata nel termine di un mese, a meno che non venga « accordata proroga dal Consiglio di Stato. »

B. — Con decreto 12 luglio 1921 il Consiglio di Stato del Cantone Ticino stabiliva in 10,082 fchi. 10 la tassa sulla successione della fu Bontadelli Paolina ved. fu Celestino. L'erede, Giovanni Odoni in Bellinzona, ritenendosi aggravato, introduceva azione contro lo Stato in conformità dell'art. 26 precitato ma, pendente causa, versava il 28 ottobre 1921 nelle mani dell'Ufficiale

dei registri di Bellinzona l'importo non contestato di 7673 fchi. 98, ritirandone la ricevuta seguente: « Pagato per acconto dei diritti spettanti allo Stato 7673 fchi. 98, restando convenuto che per il resto sarà atteso la decisione della causa in corso. » C'ò nondimeno lo Stato promuoveva esecuzione contro Giovanni Odoni per il pagamento dell'importo residuo. L'opposizione da questi interposta contro il precetto esecutivo N° 58,249 per il motivo che la tassazione governativa non era decisione definitiva ed esecutiva a sensi dell'art. 80 LEF ed era in opposizione all'accordo intervenuto col rappresentante dello Stato, l'Ufficiale dei registri di Bellinzona, fu scartata dalla Camera Esecuzioni e Fallimenti del Tribunale di Appello con sentenza del 14 marzo 1922, la quale pronunciava il rigetto definitivo dell'opposizione.

C. — Da questo giudizio Odoni ricorre al Tribunale federale per diniego di giustizia. Malgrado l'art. 27 legge sulle tasse di successione, il decreto governativo non costituisce sentenza esecutiva a mente dell'art. 80 capoverso 1° LEF, poichè esso era impugnabile, ed è stato impugnato, coll'azione concessa al contribuente dall'art. 26.

Considerando in diritto :

1°

2° — Per quanto è del secondo argomento, si è a torto che il ricorrente lo basa sull'art. 4 CF, credendo che si tratti di un diniego di giustizia. Di siffatto addebito non può essere parola perchè la decisione querelata è senza dubbio conforme alla lettera ed allo spirito dell'art. 27 (v. stato di fatto A). Tratterebbesi piuttosto di sapere se, poichè dichiara esecutiva una decisione contro la quale è previsto un rimedio di diritto (l'azione giudiziaria dell'art. 27), il disposto *cantonale* dell'art. 26 non sia inconciliabile coll'art. 80 della legge *federale* sulle esecuzioni, secondo il quale il creditore può ottenere il rigetto definitivo

dell'opposizione solo contro sentenze o decisioni amministrative « esecutive », cioè passate in forza. Si agirebbe « pertanto, non di un atto arbitrario a sensi dell'art. 4 CF, sibbene di una violazione dell'art. 2 delle disposizioni transitorie della CF, che sancisce il principio della forza derogatoria del diritto federale.

Considerata la vertenza sotto questo aspetto, occorre osservare: A conforto della sua tesi il ricorrente si limita ad invocare la sentenza del Tribunale federale nella causa Helphand contro il Cantone di Zurigo del 23 aprile 1921 (RU 47 I 184 e seg.). Ma a torto. Se, come non può essere contestato, tra i due casi esiste qualche analogia, essi differiscono tuttavia in punti decisivi e la soluzione adottata in quella sentenza non è applicabile al caso attuale. Analoghi sono i casi nel senso che anche nella causa Helphand si trattava di una decisione amministrativa fiscale (della Commissione delle imposte del Comune di Wädenswil), cui l'art. 71 legge fiscale zurighese, analogamente a quanto prescrive l'art. 27 della legge ticinese, dava carattere esecutivo in quanto che il contribuente non era dispensato, malgrado il suo diritto a ricorrere presso autorità amministrativa superiore (la Commissione cantonale dei ricorsi), di pagare intanto il tributo contestato. Ma i due casi si diversificano sostanzialmente in quanto che giuridicamente diversa è la natura del rimedio che le due leggi consentono al contribuente e in ciò consiste il punto saliente della vertenza. Nel caso di Zurigo il ricorso è di natura prettamente amministrativa: è diretto contro decisioni di istanza amministrativa ad altra sede pure amministrativa superiore. Il procedimento per esso previsto rimane la procedura semplice e sommaria che le leggi zurighesi prevedono per il contenzioso amministrativo. Ne segue, come ha ammesso questa Corte nel caso Helphand precitato, che il rimedio di diritto previsto dalla legislazione zurighese ha qualità di rimedio *ordinario*, cioè di un rimedio che, a guisa dell'appello in materia civile, ha carattere sospensivo, vale a dire impedisce l'esecu-

tività della decisione impugnata e quindi esclude l'applicazione dell'art. 80 LEF. Diversa è la natura del rimedio che la legge ticinese prevede contro la tassazione governativa in materia di tassa di successione. Trattandosi di azione civile da proporsi nei modi ordinari previsti dalla procedura civile, la vertenza vien deferita dall'ordine amministrativo a quello giudiziario. Nella causa lo Stato assume la parte di convenuto; la procedura è quella, più esatto e meno sommaria ma altresì più complicata e più lunga, delle cause civili: la base stessa del procedimento è quindi mutata. Il nesso tra il procedimento amministrativo precedente ed il successivo giudiziario è sciolto o almeno non è tale da potersi dire che la procedura giudiziaria costituisca, rispetto alla procedura antecedente amministrativa, un semplice rimedio ordinario di diritto. Deve invece essere considerata come *mezzo straordinario*, una procedura per sé stante, allo scopo di rimettere in esame davanti l'autorità giudiziaria una questione già definitivamente decisa in sede amministrativa.

Ora, a mente della dottrina e della giurisprudenza (RU 47 I 191 e 192 cons. 2; JAEGER, Oss. 2 all'art. 80 e le sentenze ivi citate) solo un rimedio *ordinario* di diritto ha effetto sospensivo, cioè impedisce che una sentenza acquisti forza di cosa giudicata e diventi esecutiva nel senso dell'art. 80 LEF. Si è quindi a ragione che, trattandosi nel caso in esame non di un rimedio ordinario ma di un mezzo straordinario di diritto, il querelato giudizio ha pronunciato il rigetto definitivo dell'opposizione sollevata dal ricorrente nell'esecuzione N° 58,249, salvo, bene inteso, l'obbligo dello Stato a restituire quanto percepirà in via esecutiva nella misura che l'azione spiegata da Odoni sarà per ridurre la tassazione governativa.

Il Tribunale federale pronuncia:

Il ricorso è respinto.

VIII. ORGANISATION DER BUNDESRECHTSPFLEGE

ORGANISATION JUDICIAIRE FÉDÉRALE

29. Urteil vom 18. März 1922

i. S. von Hettlingen gegen Schwyz.

Anfechtung einer Wasserrechtskonzession bezw. der Zustimmung der Verleihungsbehörde zu ihrer Uebertragung auf einen anderen Unternehmer durch einen einzelnen Bürger wegen materieller Verfassungswidrigkeit des Konzessionsinhalts bezw. der Ausdehnung gewisser dem ursprünglichen Bewerber zugestandener Vergünstigungen auch auf den neuen Inhaber. Nichteintreten, soweit sich die bei Anlass des Uebertragungsbeschlusses erhobene Beschwerde gegen den ursprünglichen Konzessionsinhalt richtet, wegen Verspätung und im übrigen wegen fehlender Legitimation ungeachtet einer aus den angefochtenen Vergünstigungen eventuell folgenden Rückwirkung auf die allgemeinen Steuerlasten.

A. — Am 20. Januar 1918 erteilte die Bezirksgemeinde March den Elektrizitätswerken des Kantons Zürich die Konzession zur Ausnützung der Wasserkräfte der Wäggitthaler Aa und des Trebsenbaches auf Grund der von der Konzessionsbewerberin dem Bezirksrat eingereichten Pläne und Berechnungen. §§ 5, 15, 19, 21 und 23 der Konzession bestimmen:

« § 5. Bei der Staumauer (des künstlichen Stausees im Hinter-Wäggitthal) darf der Wasserspiegel nicht höher als auf die Quote 883 (schweizerisches Präzisionsnivelement) aufgestaut werden. Für eine weitere Aufstauung ist eine besondere Bewilligung des Bezirksrates erforderlich. Diese darf nicht verweigert werden, wenn nicht zwingende Gründe technischer Natur dagegen sprechen. »

« § 15. Falls die Konzessionsinhaber Gemeinwesen sind, haben sie ausser der Wasserkraftsteuer (§ 14) einen